

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2026
136/2026/E/COM

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI VENDITA, IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO E
GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1384^a riunione del 28 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di

Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel (di seguito: deliberazione 489/2023/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2023, 613/2023/A con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “La bolletta dei clienti finali di energia”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 433/2024/E/com (di seguito: deliberazione 433/2024/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 132/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1° aprile 2025, 144/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 144/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2025, n. 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2026;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 81/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2026/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse

- all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - l'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
 - l'articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01 stabilisce che i funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
 - ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del d.P.R. 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, l'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- con successivi provvedimenti il meccanismo di compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico è stato esteso anche alle forniture di gas naturale (decreto-legge 185/08) e alle forniture idriche (d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- l'Autorità ha, quindi, dato attuazione alla normativa primaria relativa al bonus sociale elettrico, al bonus sociale elettrico per disagio fisico, al bonus sociale gas e al bonus sociale idrico definendo le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
- in particolare, con la deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, in sostituzione del precedente sistema che prevedeva il riconoscimento della compensazione solo a seguito di specifica domanda da parte dei cittadini/nuclei familiari interessati;
- la deliberazione 63/2021/R/com ha tra le altre disposto che nei casi in cui *l'importo da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all'importo*

addebitato in bolletta il credito residuo dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta laddove possibile;

- le modalità definite dalla deliberazione 63/2021/R/com prevedono una sequenza di flussi informativi e monetari che coinvolgono vari soggetti: il processo che attesta lo stato di disagio economico del beneficiario, avviato dall'INPS senza necessità di una specifica richiesta dei soggetti aventi diritto, si conclude, in caso di esito positivo delle verifiche di sussistenza delle ulteriori condizioni di ammissibilità all'agevolazione da parte del Gestore del SII (Sistema informativo integrato) e/o degli altri soggetti coinvolti nel processo, con la corresponsione del bonus al cliente finale da parte del venditore (o controparte commerciale);
- la deliberazione 63/2021/R/com ha stabilito, inoltre, obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- in particolare, l'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com prevede, per le imprese di distribuzione e le imprese di vendita accreditate al SII come controparti commerciali, obblighi informativi nei confronti del SII riguardanti la numerosità e l'importo dei bonus erogati ogni bimestre.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il decreto-legge 130/21 ha previsto anche un rafforzamento dei bonus elettrico e gas, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, sui clienti domestici svantaggiati, così incrementando il valore economico dei bonus da erogare; tale rafforzamento è stato previsto anche per i periodi successivi con ulteriori decreti;
- in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19/25, l'Autorità, con le delibere 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel ha approvato le modalità applicative funzionali all'erogazione del contributo straordinario previsto dalla norma sopracitata, volto a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari aventi diritto;
- in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21/26, l'Autorità, con la delibera 81/2026/R/eel ha approvato le modalità applicative funzionali al riconoscimento del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di punti di prelievo attivi e titolari di bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026 (data di entrata in vigore del medesimo decreto);
- con la deliberazione 489/2023/E/eel è stato approvato un programma di verifiche ispettive in materia di erogazione del bonus sociale elettrico, cui ha fatto seguito, un secondo programma di verifiche disposto con la deliberazione 433/2024/E/com, esteso anche al bonus sociale gas; gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi di tali programmi hanno determinato, tra l'altro, anche l'erogazione di significativi importi di bonus a favore dei clienti finali;
- come emerso nell'ambito delle precedenti campagne ispettive, nonché dai dati pervenuti al SII dalle controparti commerciali in relazione ai bonus rendicontati

degli anni 2021-2025 appaiono delle possibili criticità che necessitano di approfondimento;

- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha richiesto alla Direzione *Accountability e Enforcement* di effettuare ulteriori n. 3 (tre) verifiche ispettive presso altrettante imprese di vendita selezionate tra quelle per cui risultano reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII nonché in base alla numerosità dei bonus attivati, sia con riferimento al settore elettrico che a quello del gas naturale, e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di clienti aventi diritto al bonus.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare n. 3 (tre) verifiche ispettive, nell'ambito delle attività di *enforcement* a tutela del consumatore finale, nei confronti di altrettante imprese di vendita selezionate tra quelle per cui risultano reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII nonché in base alla numerosità dei bonus attivati sia nel settore elettrico sia in quello del gas, e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di utenti aventi diritto al bonus;
- disporre che le suddette verifiche ispettive abbiano a oggetto le modalità applicative sia del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico sia dei contributi straordinari;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare un programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di vendita in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas nonché dei contributi straordinari, da effettuare entro il 31 marzo 2027 secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas: oggetto e modalità di effettuazione.*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi all'esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
4. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua